



*di collegio docente come recentemente accaduto al mio indirizzo e che mi vede da lei interrotta con modi bruschi mentre intervengo con successive minacce di ulteriori sanzioni"* ritenendo tali affermazioni gravemente ingiuriose e lesive del ruolo di dirigente nonché della dignità e del decoro professionale;

- in data 13.10.2012 in sede di audizione la ricorrente ha rappresentato di non comprendere in quale parte della lettera potessero ravvisarsi ingiurie nei confronti del dirigente;

- in data 23.10.2012 il dirigente ha comminato la sanzione della censura.

Tanto premesso in fatto, occorre richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al quale in tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, è necessario che il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l'impresa (Cass. n.21649/2016; n. 16000/2009 ; Cass.29008/2008).

Ad avviso del Tribunale il contenuto della missiva indirizzata dalla docente ~~ROSSI CARINA~~, odierna ricorrente, al dirigente prof. ~~VICO ANTONIO~~ configura legittima espressione del diritto di critica nei confronti del dirigente medesimo.

Da un lato si rileva che le espressioni e i vocaboli utilizzati non appaiono connotati da finalità offensiva e non appaiono lesivi del decoro e dell'onore del dirigente.

Quanto alla verità dei fatti cui la ricorrente fa riferimento nella missiva, parte resistente non ha provato, come era suo onere, l'insussistenza dei medesimi.

In ordine all'episodio del 21 settembre 2012 verificatosi nell'atrio della scuola, parte resistente non ha avanzato alcuna istanza istruttoria orale né ha prodotto documentazione al riguardo.

Circa le "minacce di sanzioni ulteriori" cui la ricorrente fa riferimento nella lettera, parte resistente ha prodotto i verbali del Collegio docenti del 14.9.2012 e dell'1.10.2012 ma nella lettera si fa riferimento a minacce di sanzioni "successive" alle riunioni, dunque i verbali non provano la falsità dei fatti allegati.

Ritiene dunque il Tribunale che il fatto contestato non integri una mancanza riguardante i doveri inerenti alla funzione docente o ai doveri d'ufficio per la quale è prevista la sanzione della censura ai sensi dell'art. 493 d.lgs. 297/1994 proprio perché rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di critica nei limiti di forma e contenuto derivanti dal contemperamento tra valori e diritti di pari rilevanza costituzionale.

La sanzione deve pertanto essere annullata.

La domanda risarcitoria deve essere respinta non avendo parte ricorrente allegato e provato il danno subito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale prestata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. ~~SALVATORE DOMENICO~~

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così dispone:



